



REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI CATANIA

Comune di Camporotondo Etneo

Tel. 095 7548007

Ufficio Ragioneria

Fax 095 520150

COMUNICATO STAMPA

Controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali, ecco come definirle entro il 31 maggio 2019

E' stato approvato lo scorso 28 Marzo 2019 dal Consiglio Comunale, con atto n. 16 il regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Camporotondo Etneo. I contribuenti interessati, hanno la possibilità di risolvere il proprio contenzioso con il Comune pagando entro il **31 maggio 2019** un importo agevolato.

Le liti definibili – A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la legge di conversione al decreto fiscale 2019, recepita con l'apposito Regolamento Comunale, che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il **24 ottobre 2018** e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. La "chiusura" riguarda, esclusivamente le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI, o ICI, IMU/TASI.

La domanda di definizione agevolata, da redigersi sull'apposito modello predisposto dal Comune, sulla base delle istruzioni di ausilio alla compilazione disponibili sul sito internet del Comune, **deve essere presentata entro il 31 maggio 2019** e può essere notificata con raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata o, infine, consegnata a mani.

Gli importi dovuti – Per la definizione sono dovuti i seguenti importi:

- il **100%** dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione Tributaria;

- il **90%** dell'imposta se:

il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.Lgs n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;

- è dovuto il **40%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;

- è dovuto il **15%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

1. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il **100%** dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- il **40%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale;
 - il **15%** dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale;
2. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data 19 Dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al **5%** del valore della controversia.
3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
- il **40%** dell'imposta se:
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D. Lgs n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
 - il **15%** delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del **15%** delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del **40%** per la restante parte.

Attenzione alla prima scadenza del 31 maggio 2019 per chiudere la lite - Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 31 maggio 2019. Infatti, entro questa data scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia.

Rateizzazione delle somme superiori a mille euro. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.